

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/12/2005

ADDI' 28/12/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFCRO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
POMPILI	Massimo	Vice Presidente	DI STEFANO	Marco	п
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	rr
BATTAGLIA	Augusto	rr	MICHFLANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	••	N)ERI	Luigi	11
BRACHSTOT	Regino	11	RANUCCI	Raffacle	н
CEANT	Fabio	n	RODANO	Giulia	п
COSTA	Sitvia	п	TIBALDI	Alessandra	rr
			VALENTINI	Dantela	PT

ASSISTE 15 VICE SEGRETARIO: Laura FANASCA

********* OVISSIS

ASSENTI: Marrazzo - Mandarelli

DELIBERAZIONE 1177

Oggo.lo:

L.R. 7 dicembre 2001, n. 32 "Interventi a sostegno della famiglia". Individuazione degli interventi prioritari, nonché delle modalità e dei criteri di riparto dei fondi disponibili.



Oggetto: L.r. 7 dicembre 2001, n. 32 "Interventi a sostegno della famiglia". Individuazione degli interventi prioritari, nonché delle modalità e dei criteri di riparto dei fondi disponibili.


LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche sociali;

- VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 recante "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio";
- VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 recante: "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";
- VISTA la legge 28 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003";
- VISTA la legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 concernente "Interventi a sostegno della famiglia";
- VISTA l'articolo 3, comma 3, della l.r. 32/2001, che prevede nelle more dell'adozione del nuovo Piano Socio-Assistenziale l'individuazione da parte della Giunta regionale degli interventi ritenuti prioritari e dei criteri per la loro attuazione, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, sentite le competenti commissioni consiliari e l'Osservatorio, di cui all'articolo 10 della legge stessa;
- VISTO l'articolo 10, comma 4, della l.r. 32/2001, riguardante l'Osservatorio Permanente sulle Famiglie, che prevede la possibilità, da parte di questo organismo, di avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, anche della collaborazione di enti specializzati ed istituti universitari, previa apposita convenzione;
- VISTA la legge regionale 17 febbraio 2005 n. 9 concernente: "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005";
- VISTO l'articolo 4 della I.r. 9/2005, che contiene disposizioni riguardanti l'apposizione di alcuni limiti agli impegni di spesa, al fine di concorrere alle finalità poste dalla normativa nazionale in materia di contenimento e controllo della spesa;
- VISTA la legge regionale 17 febbraio 2005, n. 10 del concernente "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2005" ed il relativo documento tecnico (Deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005, n. 163), che prevede nell'ambito dell'UPB H41 il capitolo di spesa n. H41515 denominato "Fondo per gli interventi a sostegno della famiglia", sul quale è stanziata la somma di euro 2.000.000,00;
- PRESO ATTO che, per effetto dell' art. 4, comma 3 della l.r. n°9/2005, la facoltà di impegnare sul capitolo di spesa n. H41515 è consentita nel limite dell' 85% dello

H.





- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 1° aprile 2005, n. 461 avente per oggetto: "Piano di utilizzazione degli stanziamenti provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2004. Modifiche alla DGR 1134/2004", che destina la somma di Euro 1.500.000,00 per politiche in favore della famiglie di nuova costituzione e per quelle in stato di disagio economico sociale;
- ATTESO che, secondo il disposto della DGR 461/2005, la somma di euro 1.500.000,00 deve essere utilizzata secondo le finalità di cui alla l.r. 32/2001;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2002, n. 862 concernente "Art. 3, comma 3 della l.r. 32/2001- Interventi a sostegno della famiglia. Individuazione degli interventi prioritari e criteri per la loro attuazione";
- ATTESA la necessità di rivedere quanto stabilito nella citata DGR 862/2002;
- RITENUTO di dover destinare una quota dello stanziamento, per le attività istituzionali dell'Osservatorio Permanente sulle Famiglie non superiore al 5% del fondo disponibile sul capitolo di spesa n.H41515;
- RITENUTO di dover ripartire i finanziamenti per l'attuazione della l.r.32/2001 per la programmazione di interventi di assistenza economica aventi carattere straordinario o di continuità per le famiglie in stato di disagio economico e sociale, secondo quanto indicato nell'allegato A;
- RITENUTO di dover assegnare, i finanziamenti predetti, al Comune di Roma ed ai distretti del Lazio, secondo i seguenti criteri:
 - a) l' 80% per quota capitarla;
 - b) il 20% in base all'indice di disagio socio economico rilevato nel rapporto CENSIS 2002 per la Regione Lazio;
- PRESO ATTO che la Giunta Regionale non ha ancora provveduto ad costituire l'Osservatorio Permanente sulle Famiglie di cui all'art. 10 della I.r. 32/2001, che dovrebbe esprimere il parere sul presente provvedimento;
- CONSIDERATA, tuttavia, la necessità di mettere, in tempi brevi, i Comuni nelle condizioni di poter programmare interventi e servizi, e quindi di procedere comunque all'adozione del provvedimento stesso prescindendo dal parere di cui al punto precedente;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente Regione- Autonomie locali i nella seduta del 27 settembre 2005;

CQUISITO il parere della Commissione consiliare competente nella seduta del ু ১০১৪মন্ত্রমঞ্জন্ত

ž

all'unanimità

R

2

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa

- di individuare, nelle more dell'adozione del nuovo Piano Socio-Assistenziale Regionale, gli interventi di sostegno alla famiglia ritenuti prioritari, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della l.r.32/2001, come da allegato A, che forma parte integrante della presente deliberazione;
- 2. di destinare i fondi regionali stanziati sul capitolo di spesa n. H41515 inerente l'attuazione degli interventi di cui alla l.r.32/2001 come segue;
 - a) una quota non superiore al 5 per cento per le attività dell'Osservatorio Permanente sulle Famiglie di cui all'articolo 10, comma 4;
 - b) la restante per la programmazione a livello locale di interventi di assistenza economica aventi carattere straordinario o di continuità, secondo quanto indicato nell' allegato A di cui al punto 1;
- 3. di assegnare i fondi di cui al punto 2, lettera b) al Comune di Roma ed ai Comuni capofila di distretto secondo i seguenti criteri:
 - a) 80% in base alla popolazione residente nel distretto.
 - b) 20% in base all'indice di disagio socio economico rilevato nel rapporto CENSIS 2002 per la Regione Lazio.
- 4. di stabilire che per l'anno 2005 la quota del Fondo Nazionale per le politiche sociali destinata, secondo quanto previsto nella DGR 461/2005, alle famiglie di nuova costituzione e alle famiglie in situazione di disagio economico sociale, da prelevare sul capitolo di spesa n.H41106, andrà ad incrementare le risorse di cui al punto 3;
- 5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Massimo Pompili IL VICE SEGRETARIO: F.to Laura Fanasca









INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE

1. FINALITA' E OBIETTIVI

La Regione promuove politiche di sostegno alle famiglie attraverso la creazione di un sistema di servizi volti a migliorare la qualità della vita del nucleo familiare.

In questo ambito, la legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32, concernente "Interventi a sostegno della famiglia", garantisce il diritto di ciascuno a formare un nucleo familiare, rimuovendo eventuali ostacoli in ordine abitativo, lavorativo ed economico. In relazione a tale principio la Regione attua, con il concorso degli Enti Locali, una politica organica volta a sostenere la famiglia nel libero svolgimento delle proprie funzioni sociali.

A fronte di tali principi, le ricerche sulla povertà e sull'esclusione sociale evidenziano che si registra un aumento dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico, che costituisce un ostacolo al pieno sviluppo delle capacità familiari e di partecipazione alla vita sociale.

In questa prospettiva, è importante che le iniziative degli Enti Locali si pongano, tra l'altro, obiettivi di contrasto e prevenzione della povertà, individuando i soggetti più deboli e sostenendo le loro potenzialità.

Un'occupazione adeguatamente remunerata è la condizione essenziale per contrastare la povertà ma non sempre, nei vari contesti sociali, vi è una domanda di lavoro sufficiente a coprire l'offerta e non sempre chi si trova in condizioni di povertà è immediatamente in grado di accettare una eventuale occupazione (per formazione inadeguata, per fragilità fisica o psichica, per carichi familiari gravosi ecc...).

Di queste variabili devono tenere conto le politiche sociali, non solo per quanto riguarda il sostegno economico, ma per quanto riguarda le misure di accompagnamento sociale e di coinvolgimento dei soggetti beneficiari.

Attraverso il presente provvedimento la Regione vuole adottare misure volte a contrastare situazioni di disagio socio-economico in cui versano le famiglie, anche monoparentali che, in modo più o meno temporaneo, hanno disagi personali o sono economicamente non autonome.

I finanziamenti individuati, pertanto sono distribuiti agli Enti Locali che, in qualità di titolari delle funzioni di servizio sociale, adotteranno una serie di misure o servizi volti a favorire l'inclusione sociale dei cittadini sopra individuati.

2. I DESTINATARI



Destinatari del provvedimento sono famiglie in stato di disagio socio economico, per le quali vengono programmati interventi di assistenza economica, aventi carattere straordinario o di continuità, per contrastare la povertà ed il conseguente rischio di emarginazione. Per ottimizzare il

M.c.

risultato, detti interventi economici devono essere accompagnati da strumenti tesi a favorire efficaci condizioni di inserimento sociale e lavorativo.

3. LE RISORSE E I CRITERI DI RIPARTO

Le risorse finanziarie con le quali sostenere gli interventi previsti nel presente provvedimento provengono in parte dal cap. H41515 denominato "Fondo per gli interventi a sostegno della famiglia" e, almeno per il 2005, in parte dal cap. H41106 denominato "Utilizzazione dell'assegnazione dello Stato delle risorse indistinte per l'attuazione della legge 328/2000", secondo il disposto della DGR 461/2005.

Rispetto alla dotazione del cap. H41515, una quota pari al 5 % è riservata alle attività dell'Osservatorio permanente delle famiglie, ai sensi dell'art. 10, comma 4 della legge regionale n. 32/2001.

Le risorse complessive disponibili sono assegnate al Comune di Roma ed ai Comuni capofila di distretto, secondo i seguenti criteri:

- a) 80% in base alla popolazione residente nei distretti;
- b) 20% in base all'indice di disagio economico rilevato nel rapporto CENSIS 2002 per la Regione Lazio.

Tali risorse devono essere utilizzate in maniera integrata con tutti gli altri interventi di carattere sociale, socio-sanitario, culturale, formativo e del lavoro ecc., previsti dalle vigenti normative.

4. RUOLO DEI COMUNI

Ai fini dell'accesso agli interventi ed ai servizi previsti nel presente provvedimento il Comune di Roma ed i Comuni capofila, in accordo con i Comuni presenti nel distretto, stabiliscono procedure unitarie a livello distrettuale per l'individuazione degli aventi diritto, nonché delle modalità di erogazione dei contributi, in accordo con la Regione, che deve essere informata preventivamente degli interventi che si intendono compiere e dei criteri seguiti.

5. GLI INTERVENTI

Nell'ambito dei più complessivi interventi di sostegno e sviluppo della famiglia e dei soggetti che la compongono, i Comuni individuano azioni che, ad integrazione dei servizi, prevedano misure di natura economica orientate a salvaguardare sia le condizioni materiali delle persone sia quelle connesse al mantenimento e al perseguimento di equilibrate situazioni di vita.

In particolare gli interventi si prefiggono di:

- evitare i rischi di istituzionalizzazione impropria;
- garantire ai cittadini in disagiate condizioni socio-economiche un livello minimo di sussistenza nel proprio ambiente di vita.

I contributi economici possono essere continuativi o una tantum.

MO.

Detti contributi possono essere finalizzati, tra l'altro, a:

- sopperire alla disoccupazione di componenti del nucleo familiare;
- contribuire alle spese per il canone di affitto della casa di abitazione,
- contribuire alle spese per l'acquisto di medicinali;
- contribuire al pagamento delle utenze;
- agevolare l'uso dei trasporti pubblici;
- assegnare buoni pasto o buoni spesa;
- sostenere la scolarità nella fascia dell'obbligo, in particolare per l'acquisto di libri di testo.

Gli interventi economici sono erogati solo dopo aver appurato che la situazione di disagio economico-sociale non sia risolvibile tramite l'erogazione di servizi e, nel caso di contributi continuativi essi devono essere limitati al periodo necessario al reperimento di risorse economiche da parte del nucleo familiare interessato.

Il contributo una tantum non può in ogni caso essere di importo superiore ad Euro 1.000,00.

Il contributo, sia continuativo sia una tantum, deve essere graduato in considerazione della gravità del disagio socio-economico.

Alle azioni di sostegno economico, i Comuni devono affiancare servizi di accompagnamento sociale quali: sostegno ed incentivazione alla formazione (per i giovani) alla riqualificazione (per gli adulti), facilitazione per l'accesso all'abitazione, facilitazione all'utilizzazione dei servizi sociali, formativi e sanitari per chi si trova in condizioni di particolare fragilità.

6. RENDICONTAZIONE

Ai fini del monitoraggio, della valutazione e della verifica degli interventi previsti nel presente provvedimento, il Comune di Roma ed i Comuni capolila di distretto devono presentare alla Regione – Assessorato alle Politiche Sociali – una rendicontazione sugli interventi e sui servizi che vengono finanziati con le risorse di cui al presente provvedimento.

La rendicontazione deve anche indicare il numero delle famiglie beneficiarie degli interventi. Essa deve essere presentata entro il 30 maggio 2006.

1.0

JA.